

26 SETTEMBRE
2022

paradigmi



www.paradigmi.net



Metti "mi piace" sulla nostra pagina Facebook per avere queste informazioni in tempo reale:

<https://www.facebook.com/pages/Paradigmi-Srl/148118011892557?ref=hl>

Prossimamente

- ◆ Corsi per carrellisti, lavoratori e addetti antincendio in partenza a Vignola
- ◆ Corsi per lavoratori e preposti in partenza a Carpi

Segui il calendario:

<https://www.paradigmi.net/attivita-formativa/calendario/calendariomensile/2022/9/>

RIFIUTI INERTI: END OF WASTE, RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato il 15 Luglio 2022 il Decreto n.278, che stabilisce le condizioni alle quali i rifiuti da demolizione e costruzione cessano di essere un rifiuto.

Si tratta, quindi, di un vero e proprio regolamento che stabilisce criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti di origine minerale (di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) dello stesso decreto) sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come tali, ai sensi dell'art.184-ter del d.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente), le condizioni da rispettare sono le seguenti:

- 1) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- 2) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- 3) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- 4) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

I criteri secondo i quali un rifiuto inerte, proveniente da attività di costruzione e demolizione, cessa di essere tale, sono individuati nell'Allegato 1, che individua quali sono i rifiuti interessati elencando i codici CER ammessi, escludendo alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

Inoltre individua i criteri per le verifiche sui rifiuti in ingresso; sul processo di lavorazione minimo (la macinazione, la vagliatura, la selezione granulometrica, la separazione dalla frazione metallica e dalle frazioni indesiderate) e deposito presso il produttore; i requisiti di qualità dell'aggregato recuperato nel rispetto di parametri da rispettare, con unità di misura e concentrazione limite di sostanze inquinanti, se necessario, e le norme Tecniche di riferimento per la Certificazione CE dell'aggregato recuperato.

L'operazione di recupero dell'aggregato è disciplinata dall'Allegato 2, che individua le norme tecniche per i diversi impieghi previsti: sottofondi stradali, ferroviari, recuperi ambientali, strati accessori, confezione di calcestruzzi e miscele con leganti idraulici.

Una condizione che è ben chiarita dal decreto è che tali utilizzi non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

Per il riutilizzo dell'aggregato è obbligatoria una Dichiarazione di Conformità (Allegato 3 del Decreto) per ciascun lotto di aggregato recuperato, predisposta dall'azienda in cui viene individuato il codice del rifiuto e la rispettiva classe di pericolosità nonché della compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti. Tale dichiarazione va inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territoriale e va conservata presso l'impianto di produzione o la sede legale.



Il produttore di aggregato recuperato deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma **UNI EN ISO 9001**, certificato da un'organizzazione accreditata, il cui manuale deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all'Allegato 1.

È attesa la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore, in base all'autorizzazione in possesso, i produttori dovranno presentare all'autorità competente:

- un aggiornamento della comunicazione effettuata in procedura semplificata, ai sensi dell'art. 216, D.Lgs. n. 152/2006;
- un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione "Unica" o "AIA" già concessa.

Per le procedure semplificate continueranno ad applicarsi le disposizioni su limiti quantitativi, norme tecniche e valori limite per le emissioni previste dal DM 5 febbraio 1998.

CRITICITÀ

Il decreto presenta alcune problematiche che vanno dal campo di applicazione (impedendo di fatto il recupero dei rifiuti sotterrati e abbandonati) ai rifiuti da "demolizione selettiva" (pratica agevolata ma non ben definita). Gli allegati definiscono anche le concentrazioni massime di inquinanti, imponendo valori molto cautelativi ma allo stesso tempo alzando i limiti di cloruri e solfati nell'eluato.

Molto problematica potrebbe essere la gestione per singoli lotti in attesa della verifica di conformità, in quanto comporta la necessaria disponibilità di aree estese.

SICUREZZA SUL LAVORO: CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il Decreto Ministeriale del 2 maggio 2001, ormai noto quasi solo agli addetti ai lavori, costituì un caso particolare in quanto trasformò in obbligo di legge alcune norme tecniche relative alla scelta e all'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, e in particolare:

- Dispositivi per la protezione dell'udito
- Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
- Dispositivi per la protezione degli occhi
- Indumenti protettivi per gli agenti chimici

Le norme UNI EN o semplicemente UNI a cui si riferiva il decreto, pubblicate fra il 1990 e il 1998, vennero inserite come allegato. Teoricamente ogni datore di lavoro avrebbe dovuto fare riferimento a questi allegati per scegliere accuratamente e fare usare i DPI in parola al proprio personale; di fatto la complessità della materia scoraggiò anche gli organi di controllo, in molti casi, ad effettuare controlli troppo puntuali, e di fatto le prescrizioni contenute nel decreto rimasero essenzialmente raccomandazioni ad uso dei consulenti e delle aziende più attente al problema.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 la situazione non mutò particolarmente. Le norme tecniche allegate al decreto - come è nella loro natura - con il tempo vennero sostituite e aggiornate, mentre il decreto rimaneva immutato (fra l'altro come è noto le norme UNI sono a pagamento, salvo quelle messe a disposizione durante l'emergenza COVID, mentre il decreto contenente norme ormai superate era liberamente disponibile a tutti).

A fine 2021 (**decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146**, convertito con legge n. 215 del 17 dicembre 2021) le cose sono cambiate in quanto è stato precisato che occorre fare riferimento alle norme attualmente pubblicate dall'UNI. Nasce quindi per i datori di lavoro l'obbligo di aggiornarsi sulla base delle norme più recenti.

Contemporaneamente il decreto, che ha anche avuto altri effetti come quello di ripristinare la vigilanza in materia di salute e sicurezza all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha inserito alcune nuove regole in materia di formazione e addestramento:

- **Si precisa che l'addestramento consiste nella prova pratica**, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
- **L'attività di formazione** deve essere tracciata in apposito registro;
- Le relative attività formative devono essere svolte **interamente con modalità in presenza**;
- La **ripetizione deve avere cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi.



Via della
Costituzione, 30
41058 VIGNOLA (MO)
c.f. e p. iva
02813710361

Telefono:
059-765293

posta@paradigmi.net

www.paradigmi.net



UNI EN ISO 9001:2015

*In attesa di
pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale
del Decreto n. 278
del 15 luglio 2022*

La combinazione di queste novità comporta quanto segue:

- Per i DPI di protezione delle vie respiratorie si deve fare riferimento alla norma UNI 11719:2018 che prevede nuovi criteri di scelta uso e manutenzione e descrizione di come deve avvenire la prova di adattabilità (**Fit Test**) per tutti i respiratori a tenuta sul volto, indipendentemente dall'attività svolta;
- Per i DPI di protezione auricolare si fa riferimento alla norma EN 458:2016, che prevede nuovi criteri di scelta e uso, oltre ad una valutazione dell'attenuazione.

Non sarà facile adempiere in maniera integrale a queste disposizioni; occorre istituire in ogni azienda in cui si utilizzano DPI di terza categoria (quelli per cui è obbligatorio l'addestramento, come ad esempio anticaduta, protezione vie respiratorie, protezione udito ecc.) un REGISTRO, anche in modalità elettronica, che riporti le attività di addestramento effettuate per ogni lavoratore interessato.

Inoltre per i DPI delle vie respiratorie (anche un facciale filtrante FFP2) per ogni lavoratore va effettuato un FIT TEST che certifichi la compatibilità del modello scelto con i lineamenti del lavoratore; il test può essere svolto con varie modalità e difficilmente un'azienda può attrezzarsi per farlo internamente.

È bene comprendere lo scopo del test: ogni lavoratore ha fisionomie diverse, un DPI di ottima qualità non protegge il 100% dei lavoratori ma solo il 90-95%. Quindi non è detto che un facciale vada bene per tutti, così come una scarpa numero 42 non può essere indossata da chi porta il 44.

DECRETI ANTINCENDIO: PRIMA PROROGA

Il Decreto 1° settembre 2021, che doveva entrare in vigore il 25 settembre 2022, è stato prorogato di 1 anno con D.M. 15/09/2022 nella parte che riguarda la qualificazione dei MANUTENTORI ANTINCENDIO. Sono inoltre state effettuate alcune modifiche all'Allegato II che riguarda i corsi obbligatori per qualificare i manutentori. Entra invece in vigore regolarmente la parte che riguarda le modalità di manutenzione.

In sintesi non sono state organizzate per tempo le attività formative previste dal decreto.

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell'amministratore, che aveva maturato in precedenza un'esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.